



Articolo 33

## Decisione di assoggettamento

<sup>1</sup> (abrogato)

<sup>2</sup> L'assoggettamento rimane in vigore fino a quando è abrogato. Se l'azienda industriale è trasferita a un altro datore di lavoro, l'assoggettamento continua e la decisione è modificata di conseguenza.

### Capoverso 2

Un assoggettamento rimane in vigore per l'azienda interessata fino a quando non viene legalmente abrogata. Se un'azienda industriale è trasferita a un altro datore di lavoro, una nuova decisione di assoggettamento non è pertanto necessaria. È sufficiente trasferire l'assoggettamento esistente al nuovo datore di lavoro mediante una decisione di modifica.

In caso di scissione di un'azienda, l'assoggettamento rimane valido per una delle parti che rimangono industriali (di principio per il datore di lavoro che cede delle parti). Occorre esaminare se anche le altre parti hanno un carattere industriale e, se del caso, procedere al loro assoggettamento.

In caso di fusione di aziende industriali, l'assoggettamento di una di esse è adeguato mentre il o gli altri sono formalmente abrogati.

Se una parte di azienda è integrata in un'azienda già industriale, l'assoggettamento deve essere adeguato di conseguenza. Quando una parte di azienda viene assoggettata, il datore di lavoro deve potersi esprimere in merito. Prima che venga presa la decisione di assoggettamento, deve essere garantito il diritto di essere ascoltati.

Per l'assoggettamento devono essere considerate tutte le parti di azienda situate nello stesso Comune o nei Comuni vicini. In tal modo, una parte di azienda che occupa meno di 6 lavoratori e che è ubicata in un Comune geograficamente vicino, anche di un altro Cantone, può essere inclusa nell'assoggettamento della parte principale. Se le due parti occupano ognuna più di 6 lavoratori, è opportuno effettuare l'assoggettamento separatamente.